

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 settembre 2023, n. 1269

Approvazione Schema Accordo di collaborazione tra Regione Puglia, Puglia Sviluppo spa ed Elite spa per il rafforzamento della competitività e lo sviluppo internazionale del sistema produttivo pugliese.

L'Assessore allo Sviluppo Economico Alessandro Delli Noci, sulla base dell'istruttoria espletata dalla funzionaria istruttrice, confermata dal Dirigente della Sezione Competitività, riferisce quanto segue:

PREMESSO CHE:

- La Regione Puglia, nell'ambito dei propri fini istituzionali, favorisce lo sviluppo delle attività economiche delle piccole e medie imprese, facilitandone la formazione in ambito di digitalizzazione e internazionalizzazione e rivolgendo, anche nel ciclo di programmazione 2021/27, un'attenzione particolare alle politiche di sostegno volte sia al rafforzamento della competitività del tessuto economico e imprenditoriale pugliese che allo sviluppo dei processi di internazionalizzazione;
- Il tessuto industriale della Regione Puglia è costituito da una molteplicità di imprese di piccole e medie dimensioni, abissognevole di un percorso di crescita per accrescere la propria competitività in un contesto di riferimento internazionale;
- lo sviluppo economico di tali imprese e del territorio regionale può essere favorito da una maggiore e diffusa cultura manageriale, finanziaria e organizzativa a beneficio delle piccole e medie aziende;
- Puglia Sviluppo, società in house della Regione Puglia, opera in qualità di Organismo Intermedio per l'attuazione dei regimi di aiuto e dei relativi strumenti agevolativi e gestendo gli strumenti finanziari regionali finalizzati a favorire sia l'accesso al credito sia l'accesso al mercato dei capitali.
- ELITE spa è un'azienda del Gruppo Euronext N.V. (di seguito "Euronext"), che ha sviluppato il cosiddetto "Servizio di membership ELITE" per imprese selezionate in base a parametri prestabiliti di natura quantitativa e qualitativa, che garantisce una serie di servizi alle imprese aderenti (formazione e rafforzamento organizzativo e strategico, potenziamento degli obiettivi di crescita anche a livello internazionale), volti a preparare e strutturare un proprio percorso di crescita attraverso processi di internazionalizzazione, innovazione e l'accesso a opportunità di finanziamento a lungo termine;

CONSIDERATO CHE

- le Regione Puglia, Puglia Sviluppo ed ELITE spa hanno interesse ad avviare una collaborazione per:
 - accelerare la crescita delle piccole e medie imprese pugliesi e migliorarne la competitività;
 - stimolare un graduale percorso di adozione da parte delle imprese medio-piccole delle migliori prassi di mercato e di modelli manageriali tipici delle società leader;
 - incoraggiare i processi di cambiamento della cultura aziendale, nella direzione della maggior trasparenza ed efficienza gestionale;
 - facilitare l'accesso ai mercati dei capitali, migliorare la governance e l'interlocuzione con investitori qualificati.
- La collaborazione con Elite spa, attraverso adesione a specifico Accordo di collaborazione, consentirà alla Regione di sviluppare programmi strutturati di accesso al mercato dei capitali da parte delle imprese pugliesi, nonché di ideare e promuovere strumenti finanziari innovativi;
- Le Parti, con il citato Accordo di Collaborazione, intendono promuovere, nel rispetto della normativa, delle politiche aziendali e dei limiti istituzionali di ciascuna Parte, il rafforzamento della competitività e lo sviluppo internazionale del sistema produttivo pugliese attraverso azioni tese a sostenere e consolidare le competenze tecniche e manageriali delle imprese, prevedendo all'interno del Programma ELITE un ambiente dedicato alle PMI appartenenti alla Regione Puglia;
- L'adesione al suddetto Accordo non prevede oneri a carico dell'Amministrazione regionale.

VISTI

- la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7 recante “*Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale*” ed in particolare l’artt. 4;
- l’art. 4 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;
- il D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 e smi recante “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni*”;
- l’art. 18 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 avente ad oggetto “*Codice in materia di protezione dei dati personali*”;
- il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “*Codice dell’amministrazione digitale*” così come aggiornato dal D.Lgs. n. 217 del 13/12/2017;

TANTO PREMESSO

si propone di approvare l’*Accordo di collaborazione* allegato al presente provvedimento per farne parte integrante, il cui contenuto è stato concordato tra le parti interessate.

VERIFICA AI SENSI DEL REG. (U.E.) N.2016/679 E DEL D.LGS. 196/03**Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell’atto sul B.U.R.P., nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento (U.E.) n.679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/03 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente atto è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste agli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento U.E.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

VALUTAZIONE DI IMPATTO DI GENERE

La presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della DGR n. 302 del 07/03/2023.

L’impatto di genere stimato è:

diretto

indiretto

neutro

DISPOSITIVO DELLA PROPOSTA

L’assessore allo sviluppo economico, sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni innanzi espresse, ai sensi dell’art. 4 lettera k) della Legge Regionale 7/1997, propone alla Giunta:

1. di **prendere atto** di quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
2. di **approvare** l'Accordo di collaborazione riportato in allegato per fare parte integrante del presente provvedimento, tra la Regione Puglia, Puglia Sviluppo e Elite spa per il rafforzamento della competitività e lo sviluppo internazionale del sistema produttivo pugliese;
3. di **delegare** l'Assessore allo Sviluppo Economico alla sottoscrizione dell'Accordo di collaborazione;
4. di **dare atto** che ulteriori proposte di collaborazione volte a favorire lo sviluppo delle attività volte al rafforzamento della competitività e dello sviluppo internazionale del sistema produttivo pugliese possono essere proposte da soggetti pubblici e privati all'attenzione del Dipartimento dello Sviluppo Economico e che le stesse saranno valutate sulla base della coerenza con i documenti di programmazione e le linee di indirizzo regionali in materia;
5. di **disporre** la pubblicazione del presente provvedimento in versione integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti" e "Provvedimenti della Giunta Regionale" del sito ufficiale della regione Puglia: www.regione.puglia.it.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa e che il presente schema di provvedimento dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

La Funzionaria Istruttrice
Antonina Costanza

Il Dirigente della Sezione Competitività
Giuseppe Pastore

La sottoscritta NON RAVVISA la necessità di esprimere sulla proposta di delibera osservazioni ai sensi del DPGR n. 22/2021

La Direttrice del Dipartimento
Gianna Elisa Berlingiero

L'Assessore allo Sviluppo Economico
Alessandro Delli Noci

LA GIUNTA REGIONALE

- UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore allo Sviluppo Economico;
- VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. di **prendere atto** di quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
2. di **approvare** l'Accordo di collaborazione riportato in allegato per fare parte integrante del presente provvedimento, tra la Regione Puglia, Puglia Sviluppo e Elite spa per il rafforzamento della competitività e lo sviluppo internazionale del sistema produttivo pugliese;
3. di **delegare** l'Assessore allo Sviluppo Economico alla sottoscrizione dell'Accordo di collaborazione;

4. di **dare atto** che ulteriori proposte di collaborazione volte a favorire lo sviluppo delle attività volte al rafforzamento della competitività e dello sviluppo internazionale del sistema produttivo pugliese possono essere proposte da soggetti pubblici e privati all'attenzione del Dipartimento dello Sviluppo Economico e che le stesse saranno valutate sulla base della coerenza con i documenti di programmazione e le linee di indirizzo regionali in materia;
5. di **disporre** la pubblicazione del presente provvedimento in versione integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti" e "Provvedimenti della Giunta Regionale" del sito ufficiale della regione Puglia: www.regione.puglia.it.

Il Segretario generale della Giunta

ANNA LOBOSCO

Il Presidente della Giunta

MICHELE EMILIANO



ACCORDO DI COLLABORAZIONE

tra

Regione Puglia, con sede in Lungomare Nazario Sauro, 70 – 70122 Bari, codice fiscale 80017210727 nella persona dell'Assessore allo Sviluppo Economico, Ing. Alessandro Delli Noci (di seguito "Regione Puglia")

Puglia Sviluppo S.p.A. con sede in Via delle Dalie – Zona Industriale – Modugno BA, codice fiscale e partita IVA 01751950732 nella persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione Avv. Grazia D'Alonzo (di seguito "Puglia Sviluppo")

e

ELITE S.p.A., società costituita ai sensi del diritto italiano e soggetta alla direzione e al coordinamento di Euronext Holding Italia S.p.A., con sede legale in Piazza degli Affari n° 6, Milano, Italia, codice fiscale n° 09525110962 e partita IVA di Gruppo n° IT10977060960, iscritta al Registro Imprese di Milano al n° 2095997, rappresentata dalla Dott.ssa Marta Testi in qualità di Amministratore Delegato (di seguito, "ELITE");

(di seguito Regione Puglia/Puglia Sviluppo ed ELITE congiuntamente "Parti" e singolarmente "Parte")

PREMESSO CHE

1. Il tessuto industriale della Regione Puglia è costituito da numerose realtà imprenditoriali di piccole e medie dimensioni che hanno la necessità di seguire un percorso di crescita per aumentare la propria competitività in un contesto di riferimento internazionale;
2. Lo sviluppo economico di tali imprese e del territorio regionale può essere favorito da una maggiore e diffusa cultura manageriale, finanziaria e organizzativa a beneficio delle piccole e medie aziende;

3. La Regione Puglia, nell'ambito della strategia di intervento promossa per il ciclo di programmazione 2021/2027, rivolge una particolare attenzione alle politiche di sostegno volte sia al rafforzamento della competitività del tessuto economico e imprenditoriale pugliese che allo sviluppo dei processi di internazionalizzazione.
4. Puglia Sviluppo, società in house della Regione Puglia, opera in qualità di Organismo Intermedio per l'attuazione dei regimi di aiuto e dei relativi strumenti agevolativi e gestisce gli strumenti finanziari regionali finalizzati a favorire sia l'accesso al credito sia l'accesso al mercato dei capitali.
5. ELITE è un'azienda del Gruppo Euronext N.V. (di seguito "Euronext"), che ha sviluppato il cosiddetto "Servizio di *membership* ELITE" per imprese selezionate in base a parametri prestabiliti di natura quantitativa e qualitativa. La *membership* ELITE garantisce una serie di servizi alle imprese aderenti come ad esempio attività legate alla formazione e al rafforzamento organizzativo e strategico, di imprese con obiettivi di crescita anche a livello internazionale (di seguito, "Membership ELITE"). Nell'ambito della Membership, ELITE offre un servizio di *tutorship* e *coaching* per seguire e assistere le imprese secondo un percorso organizzativo e di sviluppo volto a promuovere la crescita, anche attraverso l'accesso a molteplici forme di raccolta di capitali. In particolare, la Membership ELITE è studiata per aiutare le PMI a preparare e strutturare il proprio percorso di crescita attraverso processi di internazionalizzazione, innovazione e l'accesso a opportunità di finanziamento a lungo termine;
6. La dimensione fiduciaria determinata dalla selezione delle aziende partecipanti e il know-how nella gestione e comprensione dei bisogni delle PMI hanno permesso a ELITE di elaborare forme alternative di accesso ai mercati dei capitali, nonché ideare e promuovere strumenti finanziari innovativi, quali i "Basket Bond", ovvero programmi strutturati di emissione obbligazionaria da parte di un insieme di aziende a cui segue, attraverso il meccanismo della cartolarizzazione e la creazione di un veicolo ("SPV") dedicato, l'emissione e il collocamento di una nota rappresentativa dei bond sottostanti a investitori istituzionali, fra cui Cassa Depositi e Prestiti e la Banca Europea degli Investimenti. Tali iniziative di "Basket Bond" si prestano allo sviluppo di programmi a carattere regionale, in cui l'intervento della Regione può essere molteplice;

7. Le Parti riconoscono l'importanza di una collaborazione finalizzata, inter alia, alla crescita culturale e dimensionale delle società pugliesi anche attraverso l'utilizzo di strumenti di finanza alternativa e complementare al tradizionale debito bancario.

Alla luce delle suddette premesse, che formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo, le Parti

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Articolo 1 – Finalità dell'accordo

1. Le Parti, con il presente Accordo di Collaborazione (di seguito, "Accordo") intendono promuovere, nel rispetto della normativa, delle politiche aziendali e dei limiti istituzionali di ciascuna Parte, il rafforzamento della competitività e lo sviluppo internazionale del sistema produttivo pugliese attraverso azioni tese a sostenere e consolidare le competenze tecniche e manageriali delle imprese, prevedendo all'interno del Programma ELITE un ambiente dedicato alle PMI appartenenti alla Regione Puglia ("ELITE Puglia HUB");

Articolo 2 - Azioni e iniziative

1. Le iniziative volte al perseguimento delle finalità di cui al precedente articolo 1 saranno realizzate di comune accordo fra le Parti.
2. La Regione Puglia intende valorizzare e accompagnare percorsi di cambiamento culturale e organizzativo delle PMI pugliesi.
3. ELITE nell'ambito della propria attività di membership intende sostenere questo processo di accompagnamento virtuoso anche attraverso la personalizzazione del proprio modello disegnandolo sulle esigenze delle imprese pugliesi.
4. Le Parti concordano, quindi, di attivare all'interno dei servizi ELITE un ambiente dedicato alle PMI appartenenti alla Regione Puglia denominato "ELITE Puglia HUB".
5. Attraverso ELITE Puglia HUB, le Parti intendono perseguire i seguenti obiettivi:

- accelerare la crescita delle piccole e medie imprese pugliesi e migliorarne la competitività;
 - stimolare un graduale percorso di adozione da parte delle imprese medio-piccole delle migliori prassi di mercato e di modelli manageriali tipici delle società leader;
 - incoraggiare i processi di cambiamento della cultura aziendale, nella direzione della maggior trasparenza ed efficienza gestionale;
 - facilitare l'accesso ai mercati dei capitali, migliorare la governance e l'interlocuzione con investitori qualificati.
6. La Regione Puglia e Puglia Sviluppo si impegnano a definire misure che consentano di perseguire gli obiettivi sopra delineati anche – a titolo meramente esemplificativo - mediante un sistema di voucher in grado di accelerare e facilitare la qualificazione manageriale e organizzativa delle PMI pugliesi in linea con le finalità del presente Accordo.
7. ELITE e Puglia Sviluppo definiranno le modalità operative per rendere disponibile al sistema imprenditoriale locale uno sportello informativo territoriale che possa fungere da punto di riferimento per garantire la migliore operatività di ELITE Puglia HUB.
8. Al fine di dare attuazione al presente Accordo, le Parti svilupperanno un Piano Operativo che sarà predisposto entro 3 mesi dalla data della firma del presente Accordo.
9. Il Piano di cui al punto sopra dovrà prevedere le attività che le parti si impegnano a realizzare, oltre alle modalità e ai tempi di realizzazione. A titolo esemplificativo e non esaustivo: progetti di avvicinamento delle imprese alla comprensione dei mercati dei capitali, pubblici e privati; programmi di supporto alla managerializzazione e crescita delle aziende; progetti di supporto alle filiere produttive (es. agroalimentare) e/o poli di eccellenza (es. biotech), con iniziative sia formative sia di definizione di strumenti di finanza alternativa di filiera, anche in ottica sostenibile e in sinergia con tutti gli strumenti già offerti da Puglia Sviluppo
10. Le Parti si impegnano reciprocamente a sviluppare e implementare prodotti di finanza alternativa ed innovativa, sia in ambito debito che in ambito equity, a sostegno della crescita delle imprese volte a canalizzare le risorse finanziarie della programmazione regionale e comunitaria.

Articolo 3 – Modalità di attuazione

1. Le finalità e la realizzazione degli interventi di cui al presente Accordo saranno perseguiti congiuntamente tra le Parti attivando, ove opportuno, anche altri soggetti, di gradimento delle Parti, ovvero altri investitori.
2. Per definire il Piano Operativo e dare attuazione al presente Accordo le Parti decidono di istituire un Gruppo di lavoro, formato da:
 - il Capo di Gabinetto della Presidenza della Giunta della Regione Puglia, o suo delegato;
 - l'Amministratore delegato di ELITE o suo delegato;
 - il Direttore Generale di Puglia Sviluppo o suo delegato.;
3. Definito il Piano Operativo, il Gruppo di lavoro si riunirà, su convocazione di una delle Parti, per assicurare il coordinamento e per effettuare un monitoraggio periodico sulla realizzazione delle iniziative inserite nel Piano operativo e sui risultati conseguiti, anche al fine di integrare o modificare le iniziative in corso, al fine del raggiungimento degli obiettivi prefissati.
4. Le Parti individueranno idonee iniziative per assicurare il coinvolgimento degli operatori economici territoriali, allo scopo di agevolare la più ampia partecipazione delle aziende alle iniziative progettuali.
5. Resta inteso tra le Parti che, in nessun caso, in forza del presente Accordo, sarà riconosciuto ad una Parte il potere di rappresentanza dell'altra.
6. Il presente Accordo non comporta, infine, alcun obbligo di adesione di una Parte alle iniziative di natura finanziaria, o altre tipologie di iniziative proposte dall'altra, ai sensi del presente Accordo, restando inteso tra le Parti che l'attuazione dell'Accordo e delle singole iniziative connesse allo stesso potranno essere soggette, tra l'altro, all'approvazione da parte dei competenti organi deliberanti di ciascuna Parte.

Articolo 4 – Decorrenza e Durata

1. Il presente Accordo ha durata dalla data della sua sottoscrizione con termine al 31/12/2025.
2. Eventuali proroghe, rinnovi e/o modifiche dovranno essere concordati tra le Parti e formalizzati per iscritto.

Articolo 5 – Rapporti tra le parti

1. Il presente Accordo non comporta alcun vincolo di esclusiva per entrambe le Parti che restano, pertanto, libere di stipulare accordi analoghi al presente con altri soggetti, fatti salvi eventuali vincoli di esclusiva che dovessero essere concordati tra le Parti.
2. Con il presente Accordo le Parti non hanno inteso assumere alcuna obbligazione né creare tra loro alcun rapporto di agenzia, joint venture societaria, consorzio, ecc.
3. Nessuna Parte potrà utilizzare, totalmente o parzialmente, il nome dell'altra Parte o uno qualsiasi dei suoi marchi o nomi commerciali, senza il preventivo consenso scritto dell'altra Parte, fatti salvi ulteriori diversi accordi tra le Parti, in relazione alle specifiche forme di collaborazione.

Articolo 6 – Conflitti di interesse

In esecuzione delle politiche di gestione dei conflitti di interesse, ciascuna Parte dichiara all'altra che, per quanto a sua conoscenza, non vi sono situazioni di conflitto di interessi che possono influire sul processo autorizzativo e sulla corretta esecuzione al presente Accordo. Ciascuna Parte si impegna a comunicare tempestivamente all'altra, anche in relazione agli specifici accordi di cui al precedente articolo 2), l'eventuale insorgenza di una situazione di conflitto di interesse e a concordare tutte le misure necessarie ad eliminare tale situazione.

Articolo 7– Recesso

1. Le Parti potranno recedere dal presente Accordo in qualunque momento e per qualunque causa mediante comunicazione con PEC (per ELITE: elite@legalmail.it; per Regione Puglia / Puglia Sviluppo: pugliasviluppo@legalmail.it) da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno 60 giorni.
2. Lo scioglimento del presente Accordo, per scadenza del termine (mancato rinnovo) ovvero per recesso esercitato da una delle Parti, non produrrà alcun effetto sulle attività in corso al momento dello scioglimento, che resteranno regolate, per quanto di ragione, dal presente Accordo e dalle rispettive convenzioni operative fino alla loro conclusione, al fine di evitare soluzioni di continuità nelle attività intraprese. Nel caso di recesso, gli impegni assunti dovranno essere comunque portati a compimento, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.

Articolo 8 – Modifiche

Le Parti possono concordare, esclusivamente in forma scritta, eventuali modifiche al presente Accordo per adeguamenti a rilevanti e mutate esigenze delle stesse.

Articolo 9 – Assenza di corrispettivi, Spese ed Oneri

1. Il presente Accordo non prevede oneri finanziari, né diritto a prestazioni di natura corrispettiva, a carico delle Parti. Resta inteso che qualora emergessero contratti specifici sulle singole forme di collaborazione, queste saranno via via disciplinate sulla base degli accordi contenuti nei singoli contratti.
2. Ciascuna Parte terrà a proprio carico eventuali spese ed oneri sostenuti per la conclusione ed attuazione del presente Accordo, ivi inclusi quelli afferenti eventuali collaboratori o consulenti.

Art. 10 – Dichiarazioni ai sensi del D.Lgs. 231/2001

1. Le Parti dichiarano reciprocamente di essere state informate, rispettivamente: i) dei principi e dei contenuti del Modello Organizzativo adottato da Regione Puglia e Puglia Sviluppo ai sensi del D.Lgs.vo n. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni; e ii) del Codice di Comportamento adottato da ELITE, A tal fine, una copia del Codice di Comportamento sarà inviato su richiesta, a Regione Puglia e Puglia Sviluppo .
2. In ogni caso, le Parti dichiarano di attenersi, per quanto applicabili, alle prescrizioni previste, rispettivamente, nel Modello Organizzativo di Regione Puglia e Puglia Sviluppo e nel Codice di Comportamento di ELITE nell'esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo
3. A tal proposito, qualora nelle attività svolte in esecuzione del presente Accordo, le Parti e/o i propri dipendenti e/o collaboratori pongano in essere comportamenti illeciti ai sensi del D.Lgs.vo n. 231/2001 e/o in violazione del Modello Organizzativo di Regione Puglia e Puglia Sviluppo e/o del Codice di Comportamento di ELITE l'altra Parte ha la facoltà di avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 codice civile e recedere dall'Accordo con effetto immediato.

Art. 11 – Riservatezza

1. Le informazioni e i dati connessi al presente Accordo rivestono carattere strettamente riservato e confidenziale. Pertanto le Parti assumono impegno reciproco alla riservatezza per tutti i dati, gli atti ed i documenti di cui dovessero venire a conoscenza nell'esecuzione del presente Accordo ed assumono l'impegno di imporre analogo vincolo di riservatezza anche ai propri dipendenti, collaboratori (anche esterni) e

consulenti. Per l'effetto ciascuna Parte si impegna, per se stessa e per i propri dipendenti, collaboratori e consulenti anche esterni, ad utilizzare tali dati e informazioni, atti e documenti esclusivamente per gli scopi previsti dal presente Accordo ed a non utilizzarli e/o divulgarli ad alcuno senza preventiva autorizzazione scritta dell'altra Parte.

2. Resta inteso che i dati, le informazioni, gli atti o documenti di cui al comma precedente possono essere comunicati alle Autorità, ivi comprese quelle di controllo e vigilanza, nei casi e nei limiti in cui la comunicazione sia richiesta da disposizioni legislative o regolamentari.
3. Non sono considerati riservati i dati, le informazioni, gli atti o documenti che sono o divengono di pubblico dominio per causa diversa dalla rivelazione ad opera di una Parte, del personale o dei collaboratori (anche esterni) della medesima, ovvero, comunque, per ragioni che non costituiscono inadempimento del presente articolo.
4. Le Parti si riservano il diritto di poter utilizzare successivamente e previo accordo, anche con riferimento alle relative modalità, con l'altra Parte, i risultati prodotti dalla attuazione del presente Accordo per finalità a carattere informativo e divulgativo (articoli, comunicazioni sui media, pubblicazioni, convegni, ecc.).

Art. 12 – Trattamento dei dati

1. Le Parti in qualità di Titolari del Trattamento s'impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e/o le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività, in qualunque modo riconducibili al presente Accordo, in conformità agli obblighi imposti dalla vigente normativa (Regolamento UE 2016/679 e D.lgs. 196/2003 come modificato dal D.lgs. 101/2018) dichiarando, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, di aver adottato le misure di sicurezza nonché misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza appropriato rispetto al rischio in conformità all'art. 32 del Regolamento Privacy.
2. Per quanto possa occorrere, le Parti si danno reciprocamente atto di aver ricevuto l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi della normativa sul trattamento dei dati personali applicabile. L'informativa sul trattamento dei dati personali di ELITE è disponibile al seguente link <https://www.elite-network.com/it/about-us/privacy-policy>.

Art. 13 – Controversie

1. Il presente Accordo, i suoi contenuti, applicazione, interpretazione e le relazioni tra le Parti sono regolati dal diritto italiano.
2. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione e/o esecuzione del presente Accordo, le Parti si impegnano ad addivenire ad una soluzione amichevole in tempi ragionevoli, in linea con la natura programmatica e non vincolante dell'Accordo stesso.
3. Qualora la controversia non possa essere risolta in via amichevole, le Parti eleggono la competenza esclusiva del Foro di Milano.

Bari, 13 settembre 2023

Per Regione Puglia
Alessandro Delli Noci
Assessore Sviluppo Economico
Regione Puglia

Per Puglia Sviluppo
Grazia D'Alonzo
Presidente del Consiglio
di Amministrazione
Puglia Sviluppo S.p.A.

Per ELITE
Marta Testi
Amministratore Delegato
ELITE S.p.A.
